# PROVINCIA DI BIELLA

**Settore Tutela Ambientale e Agricoltura** 

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

**DETERMINAZIONE N. 1526** 

IN DATA 29-05-2009

Oggetto: Complesso IPPC detto "Polo Tecnologico" di Località Gerbido - Cavaglià autorizzato in capo ad A.S.R.A.B. spa con D.D. 2451 del 24/06/2005.

Rettifica Determinazione dirigenziale 544 del 24.02.2009.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualita' di Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura oggi, addi'......

### PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale (di seguito D.D.) n. 2451 del 24/06/2005 è stata concessa l'autorizzazione integrata ambientale (procedura IPPC) all'impianto detto "Polo Tecnologico" ubicato in Via della Mandria – Località Gerbido – Cavaglià (BI);

L'autorizzazione sopra citata è stata rilasciata a favore di A.S.R.A.B. spa (Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese spa) – Via Italia 68 – Biella che pertanto è soggetto titolare dell'autorizzazione,

Il soggetto gestore dell'impianto risultava invece essere, come indicato all'allegato F della D. D. sopra citata, S.T.A. spa (Servizio Tecnologie Ambientali spa ) con sede legale in Via Vittor Pisani 16 – Milano;

In data 27/12/2006la società Cavaglià spa con sede legale in Via Vittor Pisani 16 – Milano comunicava, con nota trasmessa alla Provincia di Biella, l'avvenuta fusione per incorporazione da parte della Cavaglià spa delle seguenti società : S.T.A. spa (Servizi Tecnologie Ambientali spa) con sede legale in Via Vittor Pisani 16 – Milano, Cavaglià Partecipazioni srl con sede legale in Via Vittor Pisani 16 – Milano e Castellamonte Mineraria srl con sede legale in Via Vittor Pisani 16 – Milano;

Nella stessa nota si precisava che tale fusione aveva effetto civilistico a far data dal 27/12/2006;

In data 02/02/2009, la Cavaglià spa inviava nota alla Provincia di Biella (prot. in entrata 5643 del 09/02/2009), con la quale precisava che, a seguito di verifiche documentali interne e a maggior dettaglio di quanto indicato con la nota del 27/12/2006 su richiamata, il soggetto gestore dell'impianto cosidetto "Polo Tecnologico" risultava essere Cavaglià spa che pertanto subentrava a S.T.A. spa;

In allegato alla nota del 02/02/2009, veniva trasmessa la seguente documentazione :

- copia del verbale di assemblea straordinaria 17/2005 della Cavaglià spa nel quale si formalizzava, con atto notarile, la fusione per incorporazione dettagliata in premessa
- stralcio di visura camerale storica del 24 novembre 2008 della Cavaglià spa con evidenziata la procedura di fusione societaria citata in premessa;

A seguito di quanto sopra esposto la Provincia di Biella, con D. D. n. 544 del 24/02/2009 prendeva atto nel disposto:

- al punto 1 della avvenuta fusione societaria per incorporazione in Cavaglià spa con sede legale in Via Vittor Pisani 16 Milano della società S.T.A. spa (Servizi Tecnologici Ambientali spa).
- al punto 2 che il soggetto gestore dell'impianto detto "Polo Tecnologico ", autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005 a favore di A.S.R.A.B. spa (Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese spa) Via Italia 68 Biella, risultava essere Cavaglià spa con sede legale in Via Vittor Pisani 16 Milano.

Al punto 3 del disposto della stessa determinazione modificava l'allegato F – Gestione Rifiuti – Dati Anagrafici facente parte della D. D. n. 2451 del 24/06/ 2005 come di seguito indicato:

- "ragione sociale del soggetto gestore" : Cavaglià spa
- "partita IVA" : **01744990035**
- "codice fiscale": 00250320926
- al punto 4 faceva salvo quanto stabilito nella D. D. n. 2451 del 24/06/2005 anche in ordine alle scadenze del provvedimento autorizzativi.

#### PRESO ATTO CHE

A seguito della trasmissione di copia conforme del provvedimento citato in premessa, la Cavaglià spa con nota dell' 08/04/2009 (prot. in entrata 14611 del 08/04/2009) precisava quanto segue :

- che le attività di Cavaglià spa consiste solo nella conduzione della attività riferite alla discarica .
- che l'attività gestionale è compiuta da A.S.R.A.B. spa
- che l'erronea interpretazione è dovuta ad una precedente comunicazione di S.T.A. spa, ora fusa in Cavaglià spa, che indicò di essere titolare della gestione.

Tale erronea interpretazione è stata trasferita al ruolo di Cavaglià spa dal momento in cui S.T.A. spa si è fusa in Cavaglià spa;

Nella stessa nota Cavaglià spa richiede perciò di rettificare il disposto della D.D. n. 544 del 24/02/2009;

### RILEVATO CHE

Le motivazioni addotte dalla Cavaglià spa risultano accettabili ;

L'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e dell' artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

## **ACCERTATA**

La conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

#### **DETERMINA**

- 1. Di revocare quanto indicato al punto 2 del disposto della D.D. n. 544 del 24/02/2009 citato in premessa
- 2. Di modificare il punto 3 del disposto "ragione sociale del soggetto gestore" della D.D. n. 544 del 24/02/2009 come indicato di seguito :

"ragione sociale del soggetto gestore": A.S.R.A.B. spa

"partita IVA" : 01929160024 "codice fiscale" : 01929160024

- 3. Di far salvo quanto indicato al punto 4 del disposto della D.D. n. 544 del 24/02/2009 in riferimento alle scadenze del provvedimento autorizzativo relativo alla D. D. n. 2451 del 24/06/2005
- 4. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento, al soggetto titolare dell'autorizzazione, alla Cavaglià spa e copia al Comune di Cavaglià, all'ASL BI e all'ARPA di Biella.

Contro il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso al:

- 1) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla intervenuta piena Conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n°1034 del 06 /12/1971.
- 2) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°1199 del 24/11/1971.

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dr. Giorgio Saracco

Biella,	ì								
Pubblic al			pretorio	per	dieci	giorni	consecutivi	dal	
Addì,									
II Funzionario Responsabile						Il Vice Segretario Generale Reggente			